

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	24/2011
TITOLO	1.10.21/238
LEGISLATURA	IX

Il giorno 4 luglio 2011 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI
GIUSEPPE BETTINI
ARIANNA ALBERICI

Presidente
Vicepresidente
Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa GLORIA GUICCIARDI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA CARDINALE E FASTWEB /TELECOM ITALIA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 30 novembre 2009 (titolo n. 1.10.21/238, ovvero, 1.10.21/190 VIII legislatura), con la quale XXX Cardinale, domiciliato presso il proprio studio nel Comune di XXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire la controversia in essere con le società Fastweb, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel comune di XXX, e Telecom Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel comune di XXX, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, contenente anche la fissazione dell'udienza di discussione (prot. n. 31919/2010);

UDITE le parti nel corso dell'udienza di discussione svolta in data 2 dicembre 2010, come da verbale (prot. 35753/2010);

VISTE la memoria di Fastweb del 15 novembre 2010 (prot. 33794/2010), la memoria di Telecom Italia del 18 novembre 2010 (prot. 34182/2010), la replica dell'istante del 22 novembre 2010 (prot. 34595/2010), la produzione documentale di Telecom Italia del 30 dicembre 2010 (prot. 38793/2010), la produzione documentale dell'istante del 27 dicembre 2010 (prot. 38622/2010);

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE la relazione del Responsabile del procedimento, avv. Marco Ciancaglini (prot. 19611/2011), e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio CORECOM, dott.ssa Primarosa Fini (prot. 19672/2011);

UDITA l'illustrazione del componente, avv. Giuseppe Bettini, svolta nella seduta del 4 luglio 2011;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia XXX Cardinale lamenta il ritardo nella portabilità di un'utenza telefonica (111), da Telecom Italia (di seguito, Telecom) a Fastweb (di seguito, Fastweb) e/o il mancato funzionamento della suddetta utenza per le chiamate in ingresso; deduce al riguardo: di aver richiesto la portabilità, anche per una seconda utenza (000), in data 8 settembre 2009; che solo su questa seconda utenza Fastweb ha tempestivamente erogato il servizio telefonico; che il traffico in entrata sull'utenza telefonica oggetto di controversia è stato sospeso sino al 7 ottobre 2010, allorquando è intervenuto un provvedimento temporaneo ex artt. 21 e 5, del. AGCOM 173/07/CONS; che in tale periodo il traffico in entrata è stato erroneamente deviato sull'utenza telefonica 222, intestata alla signora YYY; di aver regolarmente pagato la fattura emessa da Fastweb con scadenza 30 dicembre 2009 e non aver mai ricevuto le altre fatture indicate da Fastweb come insolute. Tutto ciò premesso, l'avv. Cardinale domanda un "adeguato risarcimento per i disagi provocati dal lamentato inconveniente tecnico".

Fastweb, respingendo quanto dedotto e richiesto dalle controparti, afferma quanto segue: che in data 8 settembre 2009 XXX Cardinale ha sottoscritto la proposta di abbonamento per le due utenze sopra menzionate; di aver richiesto, in data 17 settembre 2009, a Telecom il rilascio dell'infrastruttura per la fornitura del servizio

telefonico in modalità ULL; di aver contestualmente richiesto la “Number Portability” dell’utenza telefonica 000; che la portabilità è stata correttamente effettuata il successivo 28 settembre 2009; di aver richiesto, in data 28 settembre 2009, la “Number Portability” per l’utenza telefonica 111; che Telecom rigettava la suddetta richiesta in data 5 novembre 2009, motivando con “altra motivazione di scarto (err. code 650)”; di aver richiesto di nuovo la portabilità in data 20 novembre 2009 e che Telecom ha rigettato anche questa seconda istanza motivando con “risorsa non disponibile (err. code 35)”; di non essere “mai stata in possesso del numero telefonico 111”, come si è già affermato in una comunicazione inviata a questo CORECOM in data 4 dicembre 2009; di essere entrata in possesso dell’utenza solo in data 30 settembre 2010; di aver compiuto quanto contrattualmente necessario per la somministrazione del servizio telefonico; di non poter subire le conseguenze del comportamento dovuto a fatto di terzi, segnatamente di Telecom (ex art. 12, c. 2, Cond. gen. contr.); che l’istante è debitore di euro 883,65, per fatture non pagate; di offrire, a mero titolo conciliativo e senza riconoscimento di responsabilità, lo storno parziale dell’insoluto, con obbligo per l’istante di pagare euro 167,62, a titolo di corrispettivo del traffico effettuato.

Telecom, respingendo quanto dedotto e richiesto dalle controparti, afferma quanto segue: di aver ricevuto da Fastweb una segnalazione di disservizio a fine 2009, per l’utenza telefonica 111; di aver conseguentemente agito concludendo la pratica di portabilità in data 13 gennaio 2010, dopo uno scambio di mail con Fastweb; che pertanto da quest’ultima data l’utenza telefonica è nella disponibilità di Fastweb; che il traffico telefonico fatturato da Telecom è contenuto, da ultimo, nella fattura 6/2009 ed è “verosimilmente” limitato all’8 ottobre 2009, “giorno in cui è stata ingressata l’operazione di “Number Portability”; che la fattura 2/2010 accredita i canoni di abbonamento relativi al periodo 31 ottobre 2009 – 30 novembre 2009; in sede di integrazione istruttoria Telecom aggiunge che l’utenza oggetto di controversia è stata “ceduta” a Fastweb l’8 ottobre 2009 e che nessuna procedura risulta “ingressata” relativamente al passaggio dell’utenza 111 in capo alla signora YYY.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in oggetto concerne il ritardo nella portabilità dell’utenza telefonica 111, usata come fax, richiesta l’8 settembre 2009, e la sospensione del servizio telefonico, deviato in entrata sull’utenza di un altro utente. Sull’esistenza di un contratto di somministrazione del servizio telefonico e di “Number Portability” dell’utenza indicata non sussiste dubbio alcuno, attesa da un lato la produzione documentale del medesimo

contratto e dall'altro lato l'assenza di contestazioni dell'istante sulla qualificazione della procedura come "Number Portability", come affermato sia da Fastweb che da Telecom. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la data di effettivo compimento della portabilità, riconosciuta da tutte le parti nel 7 ottobre 2010: la circostanza, dedotta dall'istante in sede di memoria di replica, non è stata confutata dalle controparti, considerato che Fastweb si è limitata ad affermare di "essere entrata nella disponibilità e gestione della suddetta numerazione" il 30 settembre 2010, ma non di aver proceduto all'effettiva erogazione del servizio in tale data.

Resta dunque da comprendere la responsabilità in ordine alla patologica fattispecie sopra illustrata. Al riguardo occorre prendere le mosse dall'esame degli estratti delle banche dati degli operatori coinvolti, depositate su richiesta istruttoria dell'Ufficio, anche considerando che le deduzioni di Telecom sono intrinsecamente contraddittorie collocando la cessione dell'utenza a Fastweb ora in data 8 ottobre 2009, ora in data 13 gennaio 2010. Secondo le schermate del sistema "Eureka", in gestione a Fastweb, l'operatore ha richiesto la risorsa a Telecom in data 28 settembre 2009 (ordine N0003628693), con rigetto in data 5 novembre 2011 per "altra motivazione tecnica (err. code 650)", e in data 20 novembre 2011 (ordine N0003772370), con rigetto in data 23 novembre 2009 per "risorsa non disponibile (err. code 35)". Secondo la schermata del sistema "Pitagora", in gestione a Telecom, la risorsa è invece passata a Fastweb in data 8 ottobre 2009, a seguito dell'ordine N0003628693 avanzato da Fastweb. Si rileva pertanto come il primo ordine di attivazione abbia avuto in realtà esito positivo, ma al contempo la risposta fornita da Telecom a Fastweb è stata negativa. Se ne trae conferma dallo scambio di mail prodotte da Telecom e inviate nel mese di gennaio 2010, dalle quali si evince che "la richiesta di attivazione per il dn in oggetto ha avuto un rifiuto in Pitagora, ma l'ordinativo è stato espletato e il dn è passato in npg con voi" (mail di Mauro Varesano del servizio tecnico di Telecom). Su richiesta di Fastweb del 12 gennaio 2010 lo stato della richiesta viene dunque "retrocesso" "in modo da allineare i programmi". La mancata comunicazione da parte di Telecom dell'accettazione della richiesta di portabilità (così detto "chiuso attivo") e la successiva comunicazione di rigetto della domanda, in data 5 novembre 2009, hanno indotto in errore Fastweb, che infatti in data 20 novembre 2011 ha replicato la richiesta a Telecom. La causale di scarto di questa seconda richiesta conferma ancora la ricostruzione effettuata, considerando che "risorsa non disponibile (err. code 35)" rappresenta, secondo l'all. 10 dell'Accordo quadro in materia di migrazione, una famiglia di causali incentrate sull'assenza dell'utenza nella disponibilità dell'operatore donating. E nel caso di specie l'utenza

telefonica era infatti già passata a Fastweb. A ulteriore supporto di quanto sin qui argomentato deve citarsi la fattura n. 470758 con la quale Fastweb richiede all'utente il pagamento del traffico telefonico effettuato dall'utenza su cui si controverte nel periodo compreso tra l'1 dicembre 2009 e il 10 dicembre 2009. Tale fatturazione attesta la prestazione del servizio telefonico (come vedremo deviando tuttavia il traffico in entrata sull'utenza della signora YYY) e quindi l'intervenuta presa in carico dell'utenza da parte di Fastweb almeno a far data dall'1 dicembre 2009, confutando le deduzioni difensive dello stesso operatore secondo cui la portabilità era stata completata il 30 settembre 2010. Le successive mail tra il servizio tecnico di Telecom e di Fastweb altro non fanno quindi che "allineare" i sistemi operativi con un'operazione di rettifica formale di un dato sostanzialmente già acquisito. Il disservizio ha avuto tuttavia una natura complessa perché l'utenza telefonica è stata oggetto della deviazione del traffico in entrata verso un'altra utenza telefonica, quella intestata alla signora YYY, circostanza provata sia da un atto di citazione contro Fastweb per risarcimento danni, depositato presso il Tribunale di XXX, da intendersi come conferma da parte della stessa signora YYY, sia da una dichiarazione del dirigente del Tribunale di XXX, datata 7 dicembre 2009. Il giorno iniziale di tale deviazione è da individuarsi nel 30 settembre 2009, atteso che nell'atto di citazione la signora YYY parla indistintamente del mese di settembre (sull'individuazione del *dies incertus*, cfr. del. AGCOM 39/09/CIR). Tale termine si colloca peraltro in piena sintonia con il procedimento di migrazione sopra ricostruito, iniziato infatti con la prima richiesta di Fastweb datata 25 settembre 2009. La deviazione segnalata è altresì perdurata sino alla data del 7 ottobre 2010, giorno di completamento della portabilità e di piena erogazione del servizio telefonico, come si evince anche, *medio tempore*, dalla data dell'atto di citazione sopra menzionato (18 maggio 2010), dalla data dell'istanza di provvedimento temporaneo ex artt. 21 e 5, del. AGCOM 173/07/CONS (7 luglio 2009) – nel quale si lamenta la mancata attivazione dell'utenza -, dalla data di adozione del conseguente provvedimento temporaneo volto alla "attivazione del servizio di telefonia" (22 settembre 2009).

Ciò premesso, i fatti sin qui accertati debbono essere posti al cospetto degli obblighi contrattuali e normativi gravanti sulle parti, disciplinati dalla del. AGCOM 4/99/CIR che regolava la procedura di "Number Portability", successivamente modificata. In particolare:

1) Ricevuta la richiesta di "Number Portability" in data 8 settembre 2009 sia per l'utenza 000 che per l'utenza 111, Fastweb ha inviato le comunicazioni previste dall'art. 4, del. AGCOM 4/99/CIR in data 17 settembre 2009, per il primo numero, e 28 settembre 2009,

per il secondo numero. Atteso l'interesse dell'utente a una pronta esecuzione contrattuale, tale discrasia appare immotivata, costituendo un colpevole ritardo dell'operatore nell'adempire alla propria obbligazione, in violazione del principio di buona fede espresso dall'art. 1375 c.c. Ai sensi di tale disposizione il creditore è infatti obbligato "al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (cfr. C. Cass., sez. III, sent. 264/2006), sacrificio nel caso di specie inesistente considerando che in data 17 settembre 2009 Fastweb avrebbe potuto agevolmente comunicare a Telecom entrambe le richieste di portabilità. Da quanto esposto deriva pertanto una responsabilità da ritardo a carico di Fastweb per il periodo intercorrente dal 17 settembre 2009 (data nella quale Fastweb era in grado di effettuare la richiesta anche per l'utenza 000) e il 28 settembre 2009 (data di effettuazione della richiesta per l'utenza 000), pari dunque a undici giorni.

2) Ricevuta la comunicazione di richiesta di "Number Portability", Telecom avrebbe dovuto concludere il processo di portabilità entro quindici giorni, ai sensi dell'art. 7, c. 2, del. AGCOM 4/99/CIR. Tale obbligo non può dirsi assolto poiché Telecom, pur avendo proceduto alla sostanziale cessione dell'utenza in data 8 ottobre 2009 (secondo la schermata "Pitagora"), ha erroneamente comunicato un rigetto a Fastweb in data 5 novembre 2009, replicandolo in data 23 novembre 2009 per la seconda richiesta. La mancanza di "allineamento" riconosciuta da Telecom nello scambio mail del gennaio 2010 attesta pertanto la patologia del comportamento serbato dall'operatore donating, ancora in violazione del principio di buona fede, quale difetto nell'espletamento della procedura e nella fornitura tempestiva di ogni informazione essenziale per la corretta esecuzione delle rispettive obbligazioni. Si aggiunga poi, a conferma di tale patologia, proprio la presenza della seconda richiesta di "Number Portability" inviata da Fastweb, che chiarisce come per l'operatore recipient l'utenza fosse considerata ancora nella disponibilità di Telecom anche in data successiva all'8 ottobre 2009. La responsabilità di Telecom è pertanto individuabile per il ritardo nel corretto espletamento della procedura di migrazione nel periodo compreso tra il 14 ottobre 2009 (decorso del termine di quindici giorni a far data dalla comunicazione di Fastweb del 28 settembre 2009) e il 30 novembre 2009, per complessivi quarantotto giorni feriali, atteso che il 1 dicembre 2009 l'utenza risulta in gestione a Fastweb, per le motivazioni che seguono al punto 3).

3) Come risulta dalla fattura n. 470758, Fastweb ha imputato all'istante costi per traffico telefonico nel periodo compreso tra il 1 e il 10 dicembre 2009. Per evidenza documentale in tale periodo l'utenza telefonica era pertanto nella disponibilità di

Fastweb, a differenza di quanto erroneamente affermato dallo stesso operatore nella propria memoria senza dar conto delle conseguenze derivanti da tale fattura. Almeno a far data dal 1 dicembre Fastweb, avendo la disponibilità dell'utenza a seguito della procedura di portabilità e richiedendo la controprestazione pecuniaria all'utente, avrebbe dovuto correttamente somministrare il servizio telefonico, eseguendo la prestazione contrattualmente prevista, cosa tuttavia che non si è manifestata, attesa la provata deviazione del traffico in entrata, addirittura anche nello stesso periodo di fatturazione di Fastweb (la dichiarazione del dirigente del Tribunale di XXX è infatti del 7 dicembre 2009). Tale inadempimento si è prolungato sino al momento di effettiva erogazione del servizio, ossia il 7 ottobre 2009. Solo fornendo la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 c.c. Fastweb potrebbe dirsi esente da responsabilità, in linea con quanto previsto dall'art. 12, c. 2, Condizioni generali di contratto, ma tale onere non è stato in alcun modo assolto poiché l'operatore si è limitato a negare di aver mai avuto in carico l'utenza nel periodo antecedente al 30 settembre 2009, circostanza documentalmente confutata. Ciò nonostante che nelle successive fatture - prodotte da Fastweb che ne ha chiesto il pagamento, confermandone la validità così la validità in sede di memoria - si faccia sempre riferimento anche all'utenza 111, pur in assenza di traffico (fatture n. 1938140 del 31 marzo 2010; 3435942 del 31 maggio 2010; 4913081 del 31 luglio 2010; 6496150 del 30 settembre 2010). La responsabilità di Fastweb si è pertanto prolungata dal 1 dicembre 2009 sino al 6 ottobre 2010, atteso che, come detto, in tale periodo è mancata una piena erogazione del servizio telefonico. Conseguente pertanto che la richiesta del pagamento del canone per l'utenza è da intendersi indebita per tutto il periodo di contestazione, non avendo Fastweb fornito il servizio. Quanto al residuo credito vantato da Fastweb, il suo accertamento e l'eventuale conseguente condanna dell'utente non rientrano nella competenza di questo procedimento, limitato infatti alla condanna nei confronti dei soli operatori come indicato dall'art. 19, c. 4, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ricostruite le responsabilità degli operatori coinvolti, occorre procedere in successione logica alla quantificazione dell'indennizzo da liquidarsi. Al riguardo, giova preliminarmente far rinvio alla costante prassi di questo Ufficio (cfr. *ex multis* dell. 3/2010 e 12/2010) e della stessa AGCOM, che si intende qui richiamata, in materia di applicazione dei limiti massimi di liquidazione dell'indennizzo, eventualmente previsti dalle Carte di servizi. Anche prescindendo dalla vessatorietà di ogni clausola che circoscriva l'indennizzo l'applicazione di limiti massimi non è infatti comunque possibile laddove la somma altrimenti liquidata non sia proporzionale al pregiudizio arrecato (art. 11, c. 2, del. AGCOM 179/03/CSP), attesa la necessità che l'indennizzo sia adeguato,

ossia corrispondente rispetto al pregiudizio subito, secondo elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale. Nel caso di specie, il disservizio, consistito dapprima nella mancata portabilità e successivamente nella mancata somministrazione del servizio per il traffico in entrata, si apprezza per la sua unitaria gravità, considerando infatti che: l'istante è titolare di uno studio legale, che necessita del fax per il compimento della propria attività professionale, con rischi rilevanti nel caso di perdita di comunicazioni processuali e private in entrata; l'utilizzo di un fax il cui numero è già in possesso dell'utente si apprezza soprattutto per il traffico in entrata, considerando che i terzi fanno riferimento a quel numero, conosciuto e diffuso attraverso gli ordinari strumenti divulgativi propri dell'attività professionale; il disservizio è sì protratto per un periodo complessivamente molto lungo e continuo; l'istante ha manifestato il costante interesse alla portabilità e alla attivazione del servizio, depositando anche due istanze di provvedimento temporaneo, ex artt. 7, 14 e 5, del. AGCOM 173/07/CONS. Discende pertanto la necessità di non applicare alcun limite alla liquidazione dell'indennizzo, in ragione della provata inadeguatezza della somma che ne deriverebbe altrimenti. Per Fastweb, secondo l'art. 6, c. 1, Carte dei servizi, l'indennizzo è pari a euro 10,00 *pro die*, mentre per Telecom, secondo l'art. 4 Carta dei servizi, è pari alla metà del canone di abbonamento mensile per ogni giorno lavorativo (nel caso di specie, euro 12,50 al giorno, considerando un canone di abbonamento di euro 45,00 bimestrale, come da fattura n. 3/2009).

Ciò premesso:

- per la responsabilità di Fastweb di cui al capo 1), il ritardo di undici giorni corrisponde a un indennizzo di euro 110,00.
- per la responsabilità di Telecom di cui al capo 2), il periodo di quarantotto giorni corrisponde a un indennizzo di euro 600,00.
- per la responsabilità di Fastweb di cui al capo 3), il periodo di trecentodieci giorni corrisponde a un indennizzo di euro 3.100,00. Fastweb è altresì tenuta ad annullare le fatture emesse e allegate (nn. 470758; 1938140; 3435942; 4913081; 6496150) per la parte relativa al canone dell'utenza, equitativamente individuato in euro 180,59, atteso che le fatture si riferiscono a tre utenze telefoniche.

Le cifre così determinate rispondono in concreto ai parametri sopra indicati, anche in termini di equità nel ristoro dei disagi subiti.

In relazione alle spese di procedura, pare equo e proporzionale quantificarle in € 100,00, anche sulla base di quanto disposto dal punto III, 4.4, del. AGCOM 529/09/CONS, atteso che l'istante, non assistito, ha partecipato all'udienza di conciliazione e a quella di discussione, svolte in luogo differente da quello di domicilio, e ha preso attivamente

parte, in via cartolare, al procedimento di definizione. Ripartendo tale somma in ragione della rispettiva soccombenza rispetto all'indennizzo liquidato, Fastweb dovrà corrispondere i relativi nove decimi e Telecom il residuo un decimo.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

In accoglimento dell'istanza presentata da XXX Cardinale, domiciliato presso il proprio studio nel Comune di XXX (titolo 1.10.21/238), Fastweb, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel comune di XXX, e Telecom Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel comune di XXX, sono tenute rispettivamente a corrispondere all'istante le somme così liquidate:

Fastweb:

- 1) a corrispondere la somma di euro 3.210,00 (tremiladuecento/10), a titolo di indennizzo;
- 2) ad annullare le fatture emesse a carico dell'istante, in relazione al contratto oggetto della presente controversia, limitatamente alla somma di euro 180,59 (centottanta/59), oltre I.V.A. se dovuta, tenendo indenne l'istante, solo la per somma indicata, anche dal pagamento di ogni prestazione tributaria o di ogni costo inerente all'eventuale recupero del credito illegittimamente vantato.

Telecom Italia:

- 3) a corrispondere la somma di euro 600,00 (seicento/00), a titolo di indennizzo;
- 4) euro 100,00 (cento/00), quale di rimborso delle spese di procedura, nella misura di nove decimi a carico di Fastweb e di un decimo a carico di Telecom Italia

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d. lgs 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM., assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Fastweb e Telecom Italia è inoltre tenuta a dare comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di giorni sessanta giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d. lgs 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Presidente

Prof. avv. Gianluca Gardini

Il Segretario

Dott.ssa Gloria Guicciardi